

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **755/1988** (ECLI:IT:COST:1988:755)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **09/02/1988**; Decisione del **20/06/1988**

Deposito del **30/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14172**

Atti decisi:

N. 755

ORDINANZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto e settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 20 settembre 1973, n. 38 ("Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20"), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - sul ricorso proposto da Schenk Alberto contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 nel corso del giudizio promosso da Alberto Schenk per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4392 del 15 ottobre 1974, con la quale era stato approvato, con numerose modifiche, il piano urbanistico del Comune di S. Cristina Val Gardena, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38;

che, ad avviso del giudice a quo, le predette disposizioni, nella parte in cui prevedono che la Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in condizione di controdedurre, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1967, n. 765, nonché degli artt. 4 e 8 dello Statuto, in quanto contrastano con il principio generale dell'ordinamento giuridico secondo cui i Comuni devono poter partecipare all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali;

che nel presente giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto, da un lato, nella legislazione statale la struttura del potere di modificazione del piano regolatore riconosciuto, in sede di approvazione, all'autorità superiore, non è influenzata dal riconoscimento della facoltà del Comune di controdedurre e, dall'altro, il potere di modificazione in sede di approvazione non è illimitato, ma condizionato dalla esistenza di singoli e concreti vincoli paesaggistici;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui le modificazioni apportate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano urbanistico generale del Comune di S. Cristina Val Gardena sono di entità tale da comportare un mutamento sostanziale del piano urbanistico adottato dallo stesso Comune;

che, infatti, ove così non fosse, la questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per ammissione dello stesso giudice a quo;

che, tuttavia, la premessa di cui si è detto non trova nell'ordinanza di rimessione adeguata dimostrazione dal momento che l'unica modifica d'ufficio della quale si dà conto (riduzione di circa un sesto, da 28 a 5 ettari, della zona di espansione dell'abitato) non appare di per sé significativa della pretesa sostanziale innovazione alla previsione del piano o, comunque, di una innovazione sostanziale non compatibile con la volontà espressa dell'ente locale interessato;

che, inoltre, con deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano urbanistico rielaborato, mentre le disposizioni impugnate sono state modificate una prima volta con legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, ed una seconda volta con legge provinciale 27 gennaio 1987, n. 3;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se, anche alla luce delle intervenute modificazioni del piano urbanistico comunale di S. Cristina Val Gardena e delle disposizioni impugnate, permanga la rilevanza della questione;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza plenaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.